



# **LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI DELL'ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA**

Milano, 23 settembre 2025 - Seconda Edizione



*Con senso di umile gratitudine crediamo  
che la Società di san Francesco di Sales è nata  
non da solo progetto umano, ma per iniziativa  
di Dio. Per contribuire alla salvezza della  
gioventù, “questa porzione la più delicata e la  
più preziosa dell’umana società”,  
lo Spirito Santo suscitò, con l’intervento materno di  
Maria, san Giovanni Bosco. [...]  
La nostra vocazione è segnata da uno  
speciale dono di Dio, la predilezione per i giovani:  
“Basta che siate giovani, perché io vi ami assai”.  
Questo amore, espressione della carità  
pastorale, dà significato a tutta la nostra vita.  
Per il loro bene offriamo generosamente tempo,  
doti e salute: “Io per voi studio, per voi  
lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche  
a dare la vita”.*

*(dalle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales)*

## PREMESSA

Il bene del minore e quello dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare.

Nelle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales – più comunemente conosciute come la normativa che disciplina la missione e l'operato dei salesiani – si apprende che detta Congregazione religiosa è stata fondata primariamente *“per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società”* (C 1) e che i *“salesiani di Don Bosco (SDB), form[ano] una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri”* (C 2). La *“predilezione per i giovani”* è ribadita a C 14: *“per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: ‘Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita’”*. Ancora: *“realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere l'educazione umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà”* (C 42).

In applicazione dei predetti principi, l'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana (di seguito, anche “ILE”) annovera tra i propri obiettivi la tutela e la protezione del minore e dell'adulto vulnerabile e, pertanto, intende contribuire concretamente ed efficacemente nella difesa dell'integrità psicofisica e della libertà sessuale di queste categorie di soggetti deboli, primariamente offrendo loro ascolto, accoglienza, sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà.

Poiché i minori e gli adulti vulnerabili, a cagione della loro immaturità fisica e intellettuale e peculiare fragilità, necessitano di una particolare protezione, ILE intende prendersi cura dei più piccoli e dei più indifesi, nell'accezione più lata del termine.

## I. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA

*“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.*

(Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio, 20.8.2018)

1. Qualsiasi abuso sui minori e sugli adulti vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.

1. Qualsiasi abuso o comportamento irrispettoso dei minori e degli adulti vulnerabili integra una condotta contraria al Vangelo e ai valori della vita consacrata. Una siffatta condotta assunta da un religioso, infatti, compromette il significato di una scelta di fede fondata su valori fondamentali – quali il rispetto della vita, della dignità della persona, della libertà, della giustizia e della carità – il cui ruolo, nella Chiesa e nella società, è di rilevante importanza per l'educazione e l'orientamento delle coscienze.

1. Ogni delitto sessuale commesso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, specialmente se maturato in ambito ecclesiale, lede primariamente la libertà morale e l'integrità psicofisica della vittima, nonché l'intera comunità, minando il diritto di ciascun fedele di partecipare serenamente alle attività promosse da ILE e, soprattutto, il rapporto fiduciario nei confronti della Santa Chiesa.

1. Qualsiasi abuso o comportamento irrispettoso realizzato in ambito ecclesiale, infatti, compromette gravemente l'affidabilità nella Chiesa e, in particolare, in ILE, dedita per spirito vocazionale proprio alla cura dei più piccoli.

1. Per ILE il bene del minore e dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare. Dinanzi al sospetto del compimento di una condotta offensiva di questi preziosi beni, per ILE vi è una sola strada da percorrere per fare verità: quella della giustizia. A tal fine, ILE si prodiga in prima persona affinché la giustizia canonica, se lesa, sia debitamente riparata; affinché anche la giustizia civile, se lesa, sia altrettanto debitamente riparata, ILE intende fornire una significativa collaborazione all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento di fatti e responsabilità, anche mediante la presentazione di denunce alle competenti autorità, se prioritario nell'interesse della parte lesa.

1. ILE ripugna e contrasta ogni forma di abuso, comportamento inappropriato o, comunque, irrispettoso serbato da chiunque nei confronti di minori e adulti vulnerabili, e si impegna attivamente a prendersi cura di questi soggetti deboli, nella consapevolezza che ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità è lesa, quantomeno per non essersi mostrata capace di difenderli.

1. ILE ripugna e contrasta qualsivoglia comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti. ILE ripugna altresì ogni comportamento teso ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono chiamati a rendere testimonianza.

1. ILE riconosce ogni vittima come persona gravemente ferita e, pertanto, nel pieno rispetto della dignità e della volontà di quest'ultima e dei suoi familiari (se minorenni), le assicura ascolto, accoglienza e accompagnamento.

1. Per contrastare la gravità dell'abuso, la prevenzione è la principale ed essenziale risposta, anche per difendere il valore della testimonianza cristiana e dell'azione

educativo pastorale della vita consacrata. Per tale motivo ILE si impegna a garantire nei propri ambienti un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i fedeli, in specie quelli più indifesi, e di serena partecipazione alle attività proposte, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso o condotta comunque irrispettosa. A tal fine, ILE seleziona con estrema prudenza coloro che chiedono di divenire membri della Società di san Francesco di Sales ovvero di collaborare, a qualsiasi titolo, con essa; ILE si impegna altresì a monitorare accuratamente la persistente idoneità vocazionale e comportamentale dei propri membri e collaboratori, a qualsiasi titolo.

1. La collettività ha il diritto a una informazione corrispondente alla verità. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento, nel rispetto del carattere di segretezza tipico di alcune fasi dello stesso, dell'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché della volontà della parte lesa, ILE renderà alla collettività un'informazione corretta, chiara e completa.

1. ILE richiama e condivide le *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili* redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (edizione del 24.6.2019 aggiornata al novembre del 2023) e si ispira a esse nella formulazione del presente documento.

1. ILE richiama altresì il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* (ver. 2.0.) redatto dal Dicastero per la Dottrina della Fede (5.6.2022), che costituisce parte integrante del presente documento.

## **I. OPERATIVITÀ DELLE LINEE GUIDA**

1. Al fine di prevenire e contrastare il triste fenomeno degli abusi ai danni dei più deboli, l'obiettivo di queste *Linee guida* è offrire raccomandazioni di comportamento a tutti coloro che nelle comunità di ILE si trovano a intrattenere contatti, a qualsiasi titolo, con minori e adulti vulnerabili. In particolare, le presenti *Linee guida* si propongono di orientare l'utente nella delicata fase di trattazione di eventuali segnalazioni di condotte illecite ai danni di minori e adulti vulnerabili, nonché di promuovere e diffondere una efficace cultura della prevenzione in ILE.

1. Il presente documento non intende in alcun modo escludere o limitare il dovere morale di tutti di segnalare alla competente autorità dello Stato le notizie di reato inerenti a presunti fatti illeciti in danno di minori o adulti vulnerabili. Al contrario, le *Linee guida* si propongono come uno strumento di tutela ulteriore rispetto alla normativa canonica e civile.

1. Le presenti disposizioni si integrano con la *Policy* per la Tutela dei Minori adottata da ILE in data 1 settembre 2025, con il Codice Etico adottato dalla Conferenza Ispettori Salesiani d'Italia, nonché con il modello organizzativo eventualmente adottato dagli enti salesiani operanti in ILE.

1. Le presenti *Linee guida* saranno operative il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito di ILE.

## I. LA GRAVITÀ DELL'ABUSO SU MINORI E ADULTI VULNERABILI

1. Al presente non esiste una definizione condivisa universalmente del concetto di “abuso sessuale”, a cagione delle differenze culturali dei vari Paesi nel mondo e, conseguentemente, della normativa di ciascuno Stato in materia di delitti sessuali.

1. ILE richiama a riguardo la più ampia definizione proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “*per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima*” (OMS, *Rapporto mondiale su violenza e salute*, 3.10.2002).

1. Come si legge nel richiamato *Vademecum*, la tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione (cf. I - 2).

1. In generale ogni forma di abuso è caratterizzata: (i) da una asimmetria relazionale tra l'agente e la vittima e da un conseguente differenziale di potere tra i due, per effetto dei quali il soggetto passivo si trova in una condizione di assenza o diminuzione della capacità di resistere agli stimoli esterni e, in particolare, a eventuali offese alla sua persona; (ii) dal doloso – cioè consapevole e intenzionale – sfruttamento dello stato di inferiorità fisica e/o psichica della vittima da parte dell'agente, mediante un *utilizzo distorto del proprio potere*.

1. Ai sensi della normativa canonica, l'abuso sessuale nei confronti di minori o di coloro che sono a essi equiparati assume tre profili, a seconda dei soggetti che vi incorrano:

- è delitto se commesso da chierici o da membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica o da fedeli che godono di una dignità o compiono un ufficio o una funzione nella Chiesa;
- può essere causa di dimissione dall'istituto, se commesso da persone consacrate (membri di istituti religiosi, di istituti secolari e di società di vita apostolica);
- è peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se commesso da fedeli laici che non godono di una dignità e non compiono un ufficio o una funzione nella Chiesa.

1. Il giudizio sulla commissione da parte di chierici di abusi sessuali nei confronti di minori o di coloro che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, in quanto detti delitti sono annoverabili tra quelli più gravi (*delicta graviora*) nell'ordinamento canonico.

1. Il “*minore*” è la persona di età inferiore a diciotto anni. Al minore la normativa

canonica equipara la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione. La concreta maturità sessuale del minore non incide in alcun modo sulla fattispecie, di talché il delitto sussiste indifferentemente se posto in essere nei confronti di un minore prepubere ovvero di un adolescente (a livello criminologico si parla di “*pedofilia*” e di “*efebofilia*”, ovverosia di parafilie connotate da un interesse sessuale ricorrente, intenso e persistente rispettivamente nei confronti di bambini prepuberi, generalmente di età inferiore o pari ad anni tredici, ovvero di adolescenti che hanno già raggiunto la pubertà e si trovano in una fase di sviluppo fisico e sessuale).

1. Per “*adulto vulnerabile*” si intende “*ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa*” (cf. la Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).

1. Riguardo agli abusi sessuali nei confronti di minori e persone a questi ultimi equiparati, il riformato Libro VI, Titolo VI, del Codice di Diritto Canonico (in seguito, per brevità, “CIC”), dedicato ai “*delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo*”, al can. 1398 dispone quanto segue: “*§ 1. Sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico: 1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela; 2° che recluta o induce un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; 3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. § 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2 - 4 con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto*”. Ai sensi del § 1 dell’art. 6 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* (di qui in poi, anche “*Normae de delictis reservatis*”), “*i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente; 2° l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento*”.

1. Riguardo agli abusi sessuali nei confronti degli “*adulti vulnerabili*”, la Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Vos estis lux mundi* (nella versione in vigore dal 30.4.2023), all’art. 1, § 1, dispone che dette norme “*si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti: a) \* un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o*

*mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;*  
*\*\* un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;*  
*\*\*\* l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione; \*\*\*\* il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate; b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6 [in generale, Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati, n.d.r.], consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti di cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo”.*

1. Riguardo agli abusi sessuali nei confronti di maggiorenni non vulnerabili, ai sensi del can. 1395 CIC, § 3, *“con la stessa pena di cui al § 2 [con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti, n.d.r.], sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali”*. Per completezza, pur non costituendo abuso, si ricorda che il medesimo canone, al § 1 punisce con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale, *“il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394 [attentato al matrimonio, n.d.r.], e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo”*, mentre al § 2 punisce con giuste pene (non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti), *“il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente”*.

1. Per comportamenti sessualmente inappropriati si intendono invece tutte quelle condotte sessualmente connotate che, pur non integrando alcuno dei delitti sopra descritti, risultano comunque offensive della libertà sessuale, della integrità psicofisica, della dignità e della moralità del singolo ovvero della comunità e, per questo motivo, possono essere sanzionate.

1. L'ordinamento canonico prevede che possano essere applicate nei confronti del chierico giudicato definitivamente colpevole dei richiamati delitti di abuso sessuale due tipologie di pene: provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a limitare parzialmente o totalmente l'esercizio del ministero pubblico o l'attività pastorale, quantomeno escludendo la possibilità di intrattenere contatti con minori o adulti vulnerabili; ovvero pene ecclesiastiche, da una graduale punizione con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale e dall'Istituto.

1. Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2, CIC), salvo il caso in cui il Dicastero per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l'autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 19, § 2, delle *Normae de delictis reservatis*. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo o il Superiore dovranno a tal fine rivolgersi al Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre

i casi più gravi per la dimissione *ex officio*.

1. L'accusato ha sempre la facoltà di presentare liberamente al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali e se, del caso, religiosi.

1. Ai sensi dell'art. 8 delle *Normae de delictis reservatis*, l'azione criminale relativa ai delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni. Salvo che la legge stabilisca altro, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato (can. 1362, § 2, CIC). Tuttavia, nel caso di delitto di abuso sessuale nei confronti di minore, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni. Ai sensi dell'art. 8, § 3, delle *Normae de delictis reservatis*, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle richiamate *Normae*. Per questo motivo, nel caso di abuso sessuale nei confronti di minore o persona a esso equiparata, anche nel caso in cui l'azione penale sia palesemente prescritta, se sussistono i presupposti, dovrà essere espletata l'indagine previa e potranno essere adottati provvedimenti per la tutela dei minori, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede.

1. Per completezza espositiva, si rappresenta che oltre all'abuso sessuale, il chierico può realizzare altre forme di abuso contro la persona, come l'abuso di coscienza, consistente nella manipolazione della coscienza di un soggetto attraverso artifici, raggiri, inganni financo minacce per conseguire un vantaggio o per plagiare il soggetto stesso, cercando di annullare o quantomeno limitarne la capacità di discernimento o di critica; ovvero l'abuso spirituale, integrato dalla indebita e pregiudizievole ingerenza nel rapporto personale di una persona con Dio, generalmente posta in essere mediante la limitazione o la negazione della libertà spirituale.

1. Anche nel diritto penale canonico vige il principio di non retroattività della legge penale, il che significa che un comportamento non può essere punito se al momento in cui fu commesso, non era considerato delitto dalla legge canonica. Si consideri, altresì, il can. 1313 CIC, ai sensi del quale “§ 1. *Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.* § 2. *Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente*”.

## **I. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COMMISSIONE TUTELA MINORI E ADULTI VULNERABILI**

1. È costituita, con proprio regolamento, la Commissione Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, avente quale principale obiettivo la prevenzione e il contrasto dei *delicta graviora*, ossia (come accennato) di quei delitti considerati più gravi per l'ordinamento canonico – tra i quali i delitti sessuali nei confronti di minori o coloro che sono a essi equiparati – oltre che, più in generale, di qualsivoglia abuso e comportamento sessualmente inappropriato o irrispettoso ai danni di minori e adulti vulnerabili.

1. Sono membri della Commissione religiosi salesiani e professionisti, anche laici, altamente qualificati in ambito medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico,

giuridico e teologico-pastorale.

1. In particolare, la suddetta Commissione ha il compito di:

- proporre alle autorità di ILE criteri di orientamento e di azione nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche attraverso la promozione di attività preventive di formazione e informazione, l'adozione di procedure e strumenti operativi;
- promuovere in tutti gli ambienti di ILE la diffusione della cultura della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- promuovere la sicurezza dei luoghi di ILE frequentati da minori o adulti vulnerabili;
- ricevere le segnalazioni a essa rivolte aventi a oggetto la commissione di delitti sessuali ovvero di comportamenti inappropriati o irrispettosi nei confronti di minori e adulti vulnerabili da parte di membri di ILE e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa;
- laddove richiesta dalle autorità di ILE, esaminare le segnalazioni pervenute a quest'ultima allo scopo di fornire un parere qualificato in merito e suggerimenti in ordine al modo di procedere, in conformità alle leggi dello Stato;
- laddove richiesta dalle autorità di ILE, offrire un parere circa l'idoneità alla vita religiosa e al ministero presbiterale in casi particolari;
- laddove richiesta dai membri e dai collaboratori di ILE, fornire pareri su come comportarsi dinanzi a casi concreti;
- monitorare l'idoneità delle presenti *Linee guida* proponendo, se del caso, modifiche o integrazioni dinanzi all'evoluzione normativa e giurisprudenziale dello Stato e alle eventuali nuove esigenze che dovessero prospettarsi in futuro;
- assicurare l'osservanza delle presenti *Linee guida*, delle relative procedure e di ogni strumento operativo di tutela di minori e adulti vulnerabili.

## **I. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

1. Tutti abbiamo il dovere morale di segnalare alle autorità competenti la conoscenza o anche solo il sospetto di casi di abuso o comportamenti inappropriati o irrispettosi presuntivamente serbati nei confronti di minori o adulti vulnerabili.

1. In consonanza con i principi e le disposizioni di questo documento, chiunque abbia notizia della presunta realizzazione nell'ambito di ILE di abusi, comportamenti sessualmente inappropriati o anche solo irrispettosi nei confronti di minori o adulti vulnerabili, è chiamato a segnalare prontamente all'autorità giudiziaria dello Stato e a quella canonica i fatti appresi, affinché ciascuna autorità possa compiere prontamente i passi di propria spettanza, a tutela dei predetti soggetti indifesi, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia ad opera del reo, se lesa.

1. La segnalazione presentata a ILE non sostituisce in alcun modo la presentazione di una denuncia o querela all'autorità giudiziaria dello Stato. In particolare, qualora l'accusato di un delitto sessuale ai danni di minori o coloro che sono a essi equiparati sia un chierico, un religioso o un fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, l'autorità ecclesiastica e quella giudiziaria dello Stato – pur animate dal medesimo obiettivo di accertare fatti e responsabilità affinché la giustizia, se lesa, sia riparata – sono ciascuna indipendente e autonoma nella propria sfera di competenza e secondo le rispettive leggi. Per questo motivo, ILE informerà sempre

tempestivamente l'autore della segnalazione, la persona che si dichiara lesa (se maggiorenne e se capace di autodeterminarsi), i genitori o il tutore del minore o dell'adulto vulnerabile presuntivamente offeso che, oltre alla giustizia canonica, hanno la facoltà di adire (qualora non lo avessero già fatto) anche quella giudiziaria dello Stato, perché il procedimento canonico è indipendente e autonomo rispetto a quello dello Stato e non intende in alcun modo sostituirsi a esso.

1. I soggetti interessati possono segnalare a ILE in forma scritta non anonima – all'indirizzo di posta elettronica [commissionetutela.milano@salesiani.it](mailto:commissionetutela.milano@salesiani.it) o direttamente al Superiore Provinciale (denominato Ispettore) o a un delegato di quest'ultimo – ogni comportamento illecito o irrispettoso presuntivamente realizzato negli ambienti di ILE nei confronti di minori o adulti vulnerabili, da chiunque commesso (religioso, chierico, collaboratore a qualsiasi titolo, utente della struttura di ILE maggiorenne o minorenni, *et similia*).

1. Le segnalazioni presentate a ILE in buona fede non potranno mai essere causa di ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche qualora al termine del procedimento le stesse dovessero risultare infondate. ILE assicura ascolto, accoglienza e, se del caso, accompagnamento, agli autori delle segnalazioni di cui sopra, ancorché diversi dalle persone indicate come vittime.

1. In un'ottica di leale e sincera cooperazione, ILE richiede di astenersi dal presentare segnalazioni false. Le false accuse, specialmente quelle avanzate al mero scopo di denigrare l'accusato, sono infatti gravemente lesive della dignità e della buona fama della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale; esse integrano un illecito e, in quanto tale, oltre alle azioni esperibili avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, possono essere punite con una congrua pena, non esclusa la censura (cf. cann. 1390 § 2 CIC e 1452 CCEO). Colui che è stato falsamente accusato ha il diritto di ottenere tutela e immediato ripristino della propria dignità.

1. Salvo nel caso di informazioni apprese in confessione, poste sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale e, dunque, mai rivelabili, ogni qualvolta un membro di ILE o chiunque operi, a qualsiasi titolo, per conto della stessa, abbia notizia o fondati motivi per reputare che nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile sia stato commesso in ambito di ILE un abuso sessuale o un comportamento sessualmente inappropriato o, comunque, illecito o irrispettoso, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto al Superiore Provinciale di ILE (Ispettore) ovvero alla Commissione Tutela Minori e Adulti Vulnerabili di ILE, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno ogni più opportuno intervento a tutela del minore e dell'adulto vulnerabile. Questa segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio, né potrà mai dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cf. *Vos estis lux mundi*, artt. 4, § 2).

1. Fuori dal caso di cui al precedente punto, qualora l'accusato sia un laico che operi, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di ILE, sentita la Commissione Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, le autorità di ILE si atterranno alle norme civili e canoniche in materia, riservandosi di applicare ogni provvedimento cautelare in loro potere per assicurare tutela ai più indifesi (*in primis* la sospensione da ogni ruolo educativo e

l'allontanamento dai luoghi frequentati da minori e adulti vulnerabili); in particolare, qualora l'accusato sia un dipendente, sarà attivata la procedura disciplinare ai sensi della legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Qualora l'accusato sia un aspirante alla vita consacrata (ed eventualmente sacerdotale), fermo restando quanto sopra, ILE effettuerà ogni accertamento in merito al fine di verificare la persistenza dei requisiti vocazionali del predetto. Qualora, invece, l'accusato sia un chierico, un membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o un fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, si applicheranno le disposizioni che seguono.

1. Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 6), l'Ispettore di ILE è competente in ordine ai delitti sessuali presuntivamente commessi ai danni di minori e adulti vulnerabili da un chierico incardinato in ILE o da un religioso appartenente a ILE o da un fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione in ILE. Qualora l'Ispettore di ILE apprenda notizie di delitti presuntivamente commessi da religiosi o chierici o fedeli sopra qualificati non appartenenti o incardinati in ILE, le trasmetta tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Superiore proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

1. I Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate (cf. la Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 4.6.2016). Le segnalazioni a carico dei Vescovi o di coloro che sono ad essi equiparati aventi a oggetto presunti abusi sessuali commessi su minori o adulti vulnerabili ovvero condotte asseritamente tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente riguardo a indagini in materia andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.

1. Tutti i membri di ILE e i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto della stessa e che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza della mansione concretamente svolta in ILE (*i.e.*: tutti i docenti nelle scuole salesiane), se nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile d'ufficio ai sensi della legge dello Stato, devono farne denuncia per iscritto alla autorità giudiziaria dello Stato, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo alla competente autorità giudiziaria dello Stato. Tale obbligo può essere assolto riferendo la notizia di reato al superiore gerarchico a sua volta obbligato alla denuncia, il quale dovrà provvedervi immediatamente, ma in tal caso è onere del depositario della *notitia criminis* verificare che essa sia effettivamente trasmessa senza ritardo alla autorità giudiziaria dal superiore gerarchico, altrimenti dovrà procedere personalmente.

1. Per quanto possibile, la segnalazione deve contenere elementi precisi riguardo al nome dell'accusato, della presunta vittima, delle persone informate; al tempo, al luogo e alla eventuale frequenza della condotta asseritamente illecita; alla supposta dinamica dei fatti; nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per assicurare un'accurata valutazione dei fatti (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).

1. ILE assicura che le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei can. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cf. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).

1. Per garantire la più ampia trasparenza dell'attività espletata, ILE documenterà ogni colloquio mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra idonea modalità convenuta tra i presenti.

1. L'autore della segnalazione, chi dichiara di essere vittima, i genitori o i tutori di quest'ultima saranno ascoltati e accolti in ambienti accessibili, protetti e riservati.

1. A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa; sono in ogni caso salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali e la presunzione di innocenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento dello Stato (cf. *Vos estis lux mundi*, artt. 4, 5 § 2, 20).

1. Qualora l'autore della segnalazione richieda che la sua identità non venga resa nota all'accusato, tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del predetto non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.

1. L'accusato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

1. L'Ispettore di ILE, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori o di coloro a essi equiparati ad opera di un religioso sottoposto alla sua giurisdizione, deve procedere immediatamente a espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717, § 1, CIC, relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; se reputato dallo stesso giusto e opportuno, potrà affidare il relativo incarico a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; avrà cura che la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte siano tutelate. Si applicano altresì le norme relative alla dimissione dei religiosi di cui al can. 695 CIC e seguenti. L'indagine previa ha natura amministrativa ed è diretta a verificare la veridicità del *fumus delicti*.

1. Qualora la segnalazione sia indirizzata direttamente alla Commissione Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, quest'ultima deve tempestivamente informare l'Ispettore, il Vescovo o il Superiore competente, perché procedano ai sensi del precedente punto.

1. In ogni caso restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.

1. È decisione discrezionale dell'Ispettore, debitamente considerato il singolo caso in esame, decidere se informare o meno l'accusato degli addebiti rivoltigli e applicare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti cautelari necessari per evitare il rischio della reiterazione dei fatti delittuosi ipotizzati a suo carico. Sono tuttavia sempre prioritari la sicurezza e la tutela del minore. A tal fine, ferma la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva, per evitare il rischio della reiterazione dei delitti, prevenire il sorgere di scandali, tutelare la libertà dei testimoni e, pertanto,

assicurare che la giustizia compia il suo corso in modo trasparente e al riparo da pressioni, l'Ispettore può limitare all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale, sospenderlo da un ufficio o da un compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cf. can. 1722 CIC).

1. I provvedimenti di cui sopra hanno natura cautelare, pertanto, venuta meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.

1. Dinanzi al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti contestati, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo all'esigenza di tutelare la buona fama e la riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabile

1. Stimata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto e reputato assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ispettore potrà richiedere al Rettor Maggiore (Superiore Generale della Società di san Francesco di Sales) di deferire il caso direttamente al Dicastero per la Dottrina della Fede (cf. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 10, § 1 e § 3).

1. Nel caso di manifesta e comprovata infondatezza della accusa, l'Ispettore escluderà motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto ed emetterà un decreto di archiviazione, conservando tutti gli atti e gli elementi acquisiti al fine di poter attestare, qualora necessario, quanto svolto e i motivi della decisione.

1. Nell'ipotesi in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ispettore non reputi assolutamente superflua l'indagine previa, dovrà indagare con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità. In particolare, dovranno essere indagate le modalità di esecuzione, il numero, la frequenza, il tempo e il luogo dei presunti fatti; le generalità e l'età della vittima; il danno asseritamente arrecato; il rapporto sussistente tra l'indagato e la parte lesa; l'eventuale commistione con il foro sacramentale; gli eventuali altri illeciti connessi, quand'anche non annoverabili tra i *delicta graviora*. Durante l'indagine potranno essere acquisiti documenti, informazioni, testimonianze e ogni altro elemento probatorio pertinente e rilevante, anche rogando il Superiore o il Vescovo di altre comunità o diocesi ove l'indagato abbia dimorato o esercitato il ministero o l'attività pastorale, anche solo occasionalmente; nel caso in cui sia (o sia stato) pendente un procedimento avanti all'autorità giudiziaria dello Stato in relazione ai medesimi fatti ovvero a fatti della stessa specie, previa autorizzazione di quest'ultima autorità, si procederà alla acquisizione di tutti gli atti acquisiti e formati in sede civile.

1. L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può

sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

1. Ogni attività espletata deve essere puntualmente e integralmente documentata. In particolare, la testimonianza di tutte le persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato sono documentati in verbali riassuntivi sottoscritti dagli intervenuti; potrà essere altresì disposta la fonoregistrazione o la videoregistrazione dell'intera audizione, qualora peculiari esigenze di tutela, trasparenza e completezza lo richiedano. Tutti gli atti e gli elementi probatori acquisiti sono riservatamente conservati nell'archivio segreto di ILE, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.

1. Terminata l'indagine, il Delegato all'indagine previa espone al Consiglio Ispettorale le conclusioni alle quali è giunto, esponendo le motivazioni a fondamento del proprio convincimento; l'Ispettore sottopone al voto, distinto e per scrutinio segreto, la propria posizione come esposta nella relazione *De rei Veritate*. Le riflessioni e le decisioni del Consiglio Ispettorale sono verbalizzate a cura del Segretario Ispettorale.

1. In esito alla fase di spettanza di ILE, quest'ultima trasmette l'integrale fascicolo al Superiore Maggiore della Società di san Francesco di Sales per le valutazioni di competenza di quest'ultimo e del Consiglio Generale; il Rettor Maggiore, esaurita la fase di spettanza della Società di San Francesco di Sales, rende nota l'indagine previa espletata al Dicastero per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 10, § 1, delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

1. Qualora l'azione penale sia evidentemente prescritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 delle *Normae de delictis reservatis*, l'Ispettore può sempre applicare provvedimenti a tutela dei minori, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede.

1. La medesima procedura si applica, laddove compatibile, ai casi in cui l'accusato sia un fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa.

## **I. LA CURA DELLA VITTIMA**

1. ILE riconosce la vittima come persona gravemente ferita nel fisico, nella psiche e nell'anima. Soprattutto quando commesso in ambito ecclesiale, l'abuso rischia di ledere permanentemente l'affidamento nella Chiesa e la fede in Dio.

1. ILE intende prendersi cura delle vittime di abusi e comportamenti irrispettosi commessi in ambito ecclesiale e, pertanto, garantire loro ascolto, accoglienza e accompagnamento, nonché – nel rispetto della loro volontà, di quella dei loro familiari ed eventuali tutori – la promozione di percorsi di riconciliazione con il reo. In particolare, ILE intende offrire alle vittime e ai loro familiari sostegno psicologico e spirituale.

1. Ogni forma di sostegno alle vittime da parte di ILE sarà precisamente documentata, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, e in modo che essa non potrà mai essere interpretata quale mezzo per tacitare le stesse vittime; il sostegno offerto alle vittime

rappresenta, infatti, uno strumento finalizzato unicamente alla attenuazione delle ferite loro inferte e concretamente fornito solo se da esse liberamente accettato e reputato idoneo per la loro salute.

1. ILE assicura altresì ascolto, accompagnamento e vicinanza alle comunità a qualsiasi titolo coinvolte nel triste fenomeno delle offese ai più deboli.

## **I. L'ACCOMPAGNAMENTO DEI COLPEVOLI**

1. La responsabilità della commissione di un abuso o di altro comportamento illecito o, comunque, irrispettoso, è personale. La condanna definitiva impone al colpevole una giusta pena e la riparazione integrale del danno cagionato.

1. Al reo di condotte abusive o, comunque, irrispettose del minore e dell'adulto vulnerabile – anche se dimesso dallo stato clericale e/o dalla Società di san Francesco di Sales – è offerta la possibilità di intraprendere un percorso trattamentale individualizzato di rieducazione, anche sotto il profilo psicologico e spirituale, affinché egli possa comprendere la gravità del male inferto, le cause all'origine della propria condotta deviante e, conseguentemente, emendarsi. In questa prospettiva riparatoria, ILE promuove la richiesta di perdono da parte del reo e la riconciliazione con la vittima, debitamente considerata la volontà in tal senso di quest'ultima e, in ogni caso, sempre alla luce del prevalente interesse della personalità del minore e dell'adulto vulnerabile.

## **I. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI**

1. L'abuso sessuale, oltre a essere un delitto canonico e un gravissimo peccato, integra un delitto previsto e punito dall'autorità civile, in particolare dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Repubblica di San Marino, Stati nei quali ILE opera.

1. La giustizia civile e quella canonica sono animate dalla medesima volontà di ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia, se lesa. Per questo motivo, nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti canonico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, ILE intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

1. Come prescritto nella Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici (3.5.2011) in materia di cooperazione con le autorità civili, *“l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche”*.

1. La denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato perseguibile d'ufficio al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

1. Secondo l'ordinamento dello Stato italiano, l'autorità ecclesiastica non ha l'obbligo giuridico di denunciare le notizie ricevute di presunti abusi su minori o adulti vulnerabili, perché non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio. Solo l'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico (come, a mero titolo esemplificativo, la docenza presso la scuola pubblica o paritaria) da parte di un soggetto, determina in capo a quest'ultimo l'obbligo di denunciare le notizie di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

1. Poiché la sola strada da percorrere per fare verità è quella della giustizia, ILE invita coloro che si dichiarano feriti in ambito ecclesiale ad adire la giustizia canonica e quella dell'autorità giudiziaria dello Stato.

1. A tal fine, dinanzi alla presunta commissione in ambito ecclesiale di un abuso sessuale nei confronti di un minore o di soggetto a costui equiparato, al momento della ricezione della segnalazione, ILE informerà l'autore di quest'ultima e i genitori o il tutore legale della asserita vittima che quanto sarà dichiarato all'autorità canonica potrà essere presentato da ILE in forma di esposto alla competente autorità giudiziaria dello Stato, perché anche quest'ultima provveda ad accertare fatti e responsabilità ai sensi della legge statale.

1. Il Superiore Provinciale di ILE ha l'obbligo morale di presentare un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato allorché nel procedimento canonico avviato in ordine alla presunta commissione di un abuso sessuale nei confronti di un minore o di soggetto a costui equiparato, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti* ovvero il ricorso alla giustizia statale e alle autorità a essa connesse (come il Tribunale per i minorenni) sia comunque reputata un'azione nel prioritario ed esclusivo interesse del soggetto debole.

1. ILE non procederà alla presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato in caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (solo se nel frattempo divenuta maggiorenne e, comunque, capace di autodeterminarsi) ovvero dei suoi genitori o tutori legali. È in ogni caso sempre fatto salvo il preminente interesse del minore o del soggetto a costui equiparato.

1. Nel caso in cui l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un religioso appartenente a ILE o da un chierico incardinato in ILE ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in ossequio alla normativa canonica, dovrà avviare l'indagine previa e applicare, se del caso, provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato, quand'anche non risulti pendente un procedimento penale da parte dello Stato in ordine ai medesimi fatti.

1. Allorché, invece, l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un religioso appartenente a ILE o da un chierico incardinato in ILE ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in relazione al

quale sia già pendente un procedimento avanti all'ordinamento dello Stato, sarà significativa la cooperazione dell'Ispettore o di altra autorità di ILE con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile. Applicate le misure cautelari canoniche ritenute eventualmente necessarie e indifferibili per la tutela dei soggetti deboli, per evitare il rischio di inutili sovrapposizioni di attività investigative in ordine ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità di ILE potrà ordinare la temporanea sospensione dell'indagine previa.

1. In caso di pendenza di un procedimento avanti allo Stato, al termine delle indagini preliminari da parte dell'organo inquirente, ILE potrà richiedere alla procedente autorità dello Stato di essere formalmente autorizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Qualora tale autorizzazione sia concessa a fronte del legittimo interesse di ILE di espletare la procedura di propria spettanza in relazione ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità di ILE potrà utilizzare detti atti nel discernimento della delicata causa, senza che tale circostanza gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

1. Si procede in modo analogo, per quanto compatibile, nel caso in cui l'accusato sia un fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa.

1. L'attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato.

## **I. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

1. La comunità di credenti ha diritto a essere correttamente informata riguardo alle attività di ILE a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. A tal fine, ILE provvede attraverso il proprio sito, nella sezione dedicata alla materia, facilmente identificabile e raggiungibile.

1. Nel caso di pendenza o conclusione di un procedimento – prudentemente ponderati la pretesa informativa della comunità ecclesiale con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi procedurali, l'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché la volontà della parte lesa – senza ritardo o inspiegabili silenzi ILE renderà alla collettività un'informazione corrispondente alla realtà, eventualmente rappresentando le ragioni del temporaneo riserbo, in modo tale da non ingenerare il dubbio che il silenzio possa costituire un mezzo per occultare accuse, fatti o eventuali responsabilità.

1. Al fine di garantire un'informazione chiara, corretta e univoca, ILE intende adempiere alla funzione informativa mediante comunicati ufficiali pubblicati sul proprio sito.

## **I. ATTIVITÀ PREVENTIVA**

1. ILE è consapevole che per contrastare efficacemente il mesto fenomeno degli abusi sui più indifesi, non è sufficiente trattare con determinazione ciascuna segnalazione,

assicurando che la giustizia, se lesa, sia debitamente riparata, ma occorre altresì promuovere un orientamento culturale che ponga al centro della comunità il bene del minore e dell'adulto vulnerabile.

1. A tal fine ILE responsabilizza le proprie comunità attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

1. Per rendere più sicuri gli ambienti frequentati dai soggetti deboli, ILE effettua una prudente e rigorosa selezione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, degli operatori pastorali e di tutti coloro (docenti, educatori, catechisti, e così via) che nei propri ambienti, a qualsiasi titolo, si propongono di intrattenere contatti con minori e adulti vulnerabili.

1. In particolare, nella selezione dei candidati alla vita consacrata, ILE osserva scrupolosamente la normativa in materia affinché siano ammessi solo coloro che presentano una profonda vocazione, equilibrio personale e spirituale. L'iter di ammissione prevede che ciascun candidato sia sottoposto a una valutazione specialistica sulla personalità effettuata da un esperto individuato da ILE, che possa ragionevolmente escludere che egli sia affetto da disturbi psichiatrici o della personalità, deviazioni sessuali o altri disturbi che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali e, conseguentemente, favorire la commissione di delitti o, comunque, di condotte inappropriate. A ciascun candidato è richiesto di presentare attestazioni dell'autorità giudiziaria dello Stato che escludano qualsiasi precedente o pendenza in materia.

1. Tutti coloro che negli ambienti di ILE intrattengono, a qualsiasi titolo, contatti con minori o adulti vulnerabili, sono informati delle presenti *Linee guida*, le condividono, si impegnano a rispettarle e hanno ricevuto una adeguata formazione in merito. L'osservanza delle presenti *Linee guida* costituisce parte essenziale del rapporto fiduciario tra ILE e i propri membri e coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa. Salvo tutto quanto sopra previsto, nei confronti dei membri di ILE e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa, che violano le presenti *Linee guida* sono adottati, per la tutela degli soggetti deboli e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti sanzionatori, che nei casi più gravi potranno anche determinare la dimissione dalla vita consacrata (nel caso di membri di ILE), dallo stato clericale (membri di ILE che siano chierici) ovvero la risoluzione di ogni rapporto (anche nel caso di laici), con divieto di accesso ai propri ambienti, a eccezione degli edifici di culto ed esclusivamente per ragioni di fede.

1. Nel caso di chierici o membri di vita consacrata non incardinati in ILE che presentino istanza per esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero pastorale in ILE, quest'ultima richiederà al Vescovo o Superiore *a quo* di fornire in forma scritta informazioni veritiere e complete in merito alla situazione personale e professionale dell'istante, comprensive di eventuali segnalazioni, elementi di sospetto o allarme inerenti allo stesso.

1. ILE, a sua volta, fornirà le medesime informazioni qualora un proprio membro chieda di esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche.